

REGOLAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

PREMESSA

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART.5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA’ PUBBLICA

ART.7 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART.8 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E FAMILIARI

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.9 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.10– PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.12 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.13 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.14- FREQUENZA

ART.15 – RETTE

ART.16 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE -
EVENTUALI RIDUZIONI

ART.17 - BUONI SERVIZIO

ART. 18 – RICORSI

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19- COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

ART. 20 – IL PROGETTO EDUCATIVO

ART. 21 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART. 23 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 24 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.25 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 26– AVVIO DI ATTIVITA' DEI SERVIZI DOMICILIARI

ART. 27– AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 28- ACCREDITAMENTO

ART. 29 – COMITATO TECNICO DI SETTORE

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 30– NORMA FINALE

PREMESSA

Il Comune riconosce l'importanza di condividere, con i Comuni appartenenti alla stessa zona socio-sanitaria, le regole informatrici dei servizi alla prima infanzia in funzione di :

1. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture ed i servizi, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
2. coordinare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
3. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per i bambini, assicurando opportunità di accesso anche alle famiglie residenti in territori privi di strutture dedicate alla cura della prima infanzia .

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio dei Comuni della Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
2. Ciascun ente locale e organizzazione appartenente al sistema può prevedere norme e regole integrative del presente regolamento generale , nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate . In caso di contrasto , prevalgono le norme del presente regolamento .

TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di esecuzione della suddetta legge (Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R) e in particolare da:
 - 1.1. Nido di infanzia
 - 1.2. Centro gioco educativo
 - 1.3. Centro dei bambini e dei genitori
 - 1.4 Servizi domiciliari e familiari
 - 1.5. Altri servizi complementari

ART. 4 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, i Comuni associati si riferiscono ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- a) innovazione e sperimentazione;
- b) continuità educativa;
- c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- e) omogenea qualità dell'offerta;
- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART.5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'elaborazione annuale del Piano Educativo Comunale nonché mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo.
4. Il Piano Educativo Comunale e Zonale integrano ed attuano quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di :
 - servizi compresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta
 - servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio
 - il controvalore dei buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche sulla base delle risorse a ciò destinate dal Piano Educativo Zonale
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
 - programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi

- definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.7 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

1. L'Ufficio Comune della Valdera, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul territorio della Zona.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune di riferimento;
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio accreditato;
 - c. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - d. le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - e. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

ART.8 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E FAMILIARI

1. Presso il Comune è pubblicato l'elenco zonale degli Educatori Domiciliari e Familiari, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003.
2. L'elenco è suddiviso in due sezioni, una relativa agli educatori familiari (che svolgono il servizio presso le abitazioni delle famiglie), l'altra relativa agli educatori domiciliari (che svolgono il servizio presso la propria abitazione o domicilio).
3. Costituiscono requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma da parte di persone:
 - a. la residenza o un domicilio stabile nella zona Valdera
 - b. il possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali previsti dall'art. 11 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003 per la professione di "educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia";
 - c. il possesso dei requisiti di onorabilità indicati all'art. 12 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003 (non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale);
 - d. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all'anno;
 - e. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, anche al di fuori della zona di riferimento.

4. Per l'iscrizione nella sezione degli educatori domiciliari, è richiesta la seguente, ulteriore documentazione:
 - a. planimetria e certificazione di abitabilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività;
 - b. documentazione comprovante la disponibilità dell'abitazione per un periodo non inferiore a due anni successivi alla data di presentazione della domanda;
 - c. relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in rapporto ai locali disponibili, comprendente il numero massimo di bambini accoglibili e l'attestazione del rispetto degli standard di spazio disponibile previsti dall'art. 26 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003;
 - d. adeguata relazione tecnica inerente l'analisi e valutazione dei rischi ambientali (incendio, infortunio, eventi calamitosi, etc.) in rapporto all'attività da svolgere e le misure adottate per fronteggiarli;
 - e. in caso di somministrazione pasti all'interno del domicilio, documento di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP) del processo, redatto in conformità alle previsioni della L. 155/97.
5. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale. L'iscrizione ha conseguentemente validità annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a e c del precedente comma 3 e del requisito di cui al punto b del comma 4.
6. Le persone iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni soggettive od oggettive intervenuta successivamente all'iscrizione, a pena di inammissibilità del rinnovo dell'iscrizione.
7. Il Piano Educativo Zonale assicura la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco degli Educatori Domiciliari e Familiari.
8. Le società, imprese cooperative od associazioni che intendono svolgere tale servizio tramite propri operatori possono curarne l'iscrizione nell'elenco di cui ai commi precedenti, richiedendo l'iscrizione della propria ragione sociale a fianco del nominativo dell'educatore.

TITOLO IV IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.9 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere , utilizzando il materiale predisposto dall'Ufficio Comune, sentito il Comitato tecnico di settore.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. L'Ufficio Comune ed i comuni associati garantiscono ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.10 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune , in età utile.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile , sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti , solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; in tal caso il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per il sostegno a situazioni di disabilità.
3. Sono equiparati ai cittadini residenti gli abitanti di altri Comuni nel caso in cui gli enti interessati abbiano sottoscritto specifiche intese per l'utilizzazione comune delle strutture considerate . In tali casi , sono fatti salvi gli accordi di natura finanziaria e tariffaria con contenuti diversi dal presente regolamento , purché rivolti a incrementare l'accesso dei cittadini ai servizi .
4. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

ART.12 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le strutture inserite nel sistema pubblico di offerta provvedono contestualmente a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Comune della Valdera, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.

4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di aprile e/o maggio, non può essere inferiore a tre settimane , durante le quali è possibile visitare le strutture , negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande relative ai servizi pubblici e privati accreditati vengono raccolte presso il Comune nel quale hanno sede le strutture .

ART.13 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura dall’Ufficio Comune della Valdera sulla base delle istruttorie condotte dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l’ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti , fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, comma 3 , verranno stilate due graduatorie separate , una relativa alla zona Valdera ed un’altra per le eventuali domande provenienti da fuori zona , alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d’attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando.
3. L’eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:

<u>1 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI</u>		
<i>Situazione considerata</i>	<i>Documentazione richiesta</i>	<i>Valutazione attribuita o punteggio</i>
1. Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
2. Presenza in lista d'attesa della graduatoria dell'anno precedente	Autodichiarazione	3
2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Handicap del bambino	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	40
-Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare	Relazione da parte del servizio sociale USL o Comunale,	30
-Genitore/i portatore di handicap	Certificazione USL competente che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità	20
Condizione di nucleo		

monoparentale:		
Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	20
-Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per cui si fa domanda)	Autodichiarazione	10 per ognuno
-Presenza di altri figli da 4 a 11 anni	“	5 per ognuno
- Presenza di altri figli da 12 a 18 anni	“	3 per ognuno
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune o nei comuni confinanti	Autodichiarazione	5
Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adottivo	Certificato del tribunale per i Minori	4
Familiare convivente handicappato o invalido al 100% con accompagnamento	Certificazione specialistica dell'U.S.L.,	10

3. Occupazione dei genitori (o del genitore in caso di nuclei monoparentali)

Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25
Un genitore con orario superiore e uno con orario di 35/36 ore settimanali.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	20
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	16
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro part-time: a) maggiore di 20 ore settimanali b) minore di 20 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10 6
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione	Iscriz. Ufficio del Lavoro	2

Entrambi i genitori occupati part - time		2
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da sostenere	5

L'orario lavorativo dichiarato è riconoscibile soltanto in presenza di un reddito assimilabile a quello medio di un lavoratore dipendente di qualifica o categoria iniziale occupato per lo stesso monte ore . In mancanza , il punteggio viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato .

4 SITUAZIONE ECONOMICA		
Valore ISEE come da tabella sottostante		
<i>INDICATORE ISEE</i>	<i>Autocertificazione</i>	<i>PUNTI</i>
≤ 5.164		20 PUNTI
> 5.164 ≤ 6.714		19 PUNTI
> 6.714 ≤ 7.747		18 PUNTI
> 7.747 ≤ 8.263		17 PUNTI
> 8.263 ≤ 8.780		16 PUNTI
> 8.780 ≤ 9.296		15 PUNTI
> 9.296 ≤ 9.813		14 PUNTI
> 9.813 ≤ 10.329		13 PUNTI
> 10.329 ≤ 10.846		12 PUNTI
> 10.846 ≤ 11.362		11 PUNTI
> 11.362 ≤ 11.879		10 PUNTI
> 11.879 ≤ 12.395		9 PUNTI
> 12.395 ≤ 12.911		8 PUNTI
> 12.911 ≤ 13.428		7 PUNTI
> 13.428 ≤ 13.944		6 PUNTI
> 13.944 ≤ 14.461		5 PUNTI
> 14.461 ≤ 15.494		4 PUNTI
> 15.494 ≤ 17.043		3 PUNTI
> 17.043 ≤ 18.592		2 PUNTI
> 18.592 ≤ 20.658		1 PUNTO
> 20.658		0 PUNTI

In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE , non viene attribuito punteggio e si procede all'inserimento nella fascia massima di contribuzione.

CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO:

- Maggiore età

TUTELA DEL LEGAME FAMILIARE:

- Se solo uno dei gemelli richiedenti è utilmente collocato in graduatoria, è garantito l'inserimento anche dell'altro (o degli altri) prescindendo dalla posizione in graduatoria.
 - Se solo uno dei fratelli richiedenti è utilmente collocato in graduatoria, è garantito di norma, salvo il ricorrere di situazioni eccezionali e contingenti (ad esempio mancanza di posti liberi a seguito di riammissioni), l'inserimento anche dell'altro (o degli altri) prescindendo dalla posizione in graduatoria.
4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
 5. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 11 del presente regolamento sono incluse in un elenco dinamico (per ogni singolo nido) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), ciascuna ordinata in base all'ordine di arrivo delle domande; man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART.14 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. Per consentire l'inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.
5. Nei nidi d'infanzia, prima dell'inizio dell'attività, si realizza un incontro con i genitori dei bambini iscritti nonché i colloqui preliminari individuali.
6. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre/ottobre ; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio. Per particolari casi di bisogno , potranno essere altresì programmati inserimenti anche in periodi successivi , in relazione ai posti resisi disponibili.

7. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
8. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati accreditati.

ART.15 – RETTE

1. Per i servizi a gestione pubblica di cui ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 dell'art. 3 (nidi di infanzia , centri gioco educativi e centri bambini e genitori), ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare, determinata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e relativi provvedimenti attuativi, sulla base delle soglie di reddito equivalente fissate annualmente dall'Organo competente nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 3.

2. Il nucleo familiare, ai fini del presente procedimento, è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dalle persone con essi conviventi e iscritte nella famiglia anagrafica, secondo le indicazioni di cui al DPCM 18 maggio 2001 .

3. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, i parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio. L'istruttoria e la predisposizione degli atti è demandata all'Ufficio Comune della Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci, al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile nell'ambito della zona.

4. Le tariffe saranno articolate sulla base dell'ISEE del richiedente e dell'orario giornaliero assegnato , suddiviso nelle seguenti fasce:

fascia 1 ≤ di 4 ore

fascia 2 ≤ di 6 ore

fascia 3 > 6 ore < 9 ore

fascia 4 ≥ 9 ore

L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento basato su elementi autodichiarati dagli utenti.

5. I prezzi dei servizi privati, autorizzati od accreditati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dei Comuni, per la frequenza di servizi accreditati o compresi nell'elenco dei servizi domiciliari o familiari.

6. Come previsto dalla convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni in materia di ISEE, l'Ufficio Comune della Valdera ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione, secondo quanto previsto dallo specifico atto regolamentare.

7. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

ART. 16 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE . EVENTUALI RIDUZIONI

1. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale ovvero con altre modalità agevolate disposte dal servizio competente in base ai parametri di seguito indicati:

a) per la fase di inserimento , la corresponsione della quota di compartecipazione decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza , con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = $\frac{1}{2}$ di mensilità, dal 23 al 31 = $\frac{1}{4}$ di mensilità;

b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota di compartecipazione;

c) qualora il bambino , ad inserimento già effettuato , risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico , l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista;

d) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di $\frac{1}{3}$ della quota di compartecipazione del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi ;

e) qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota di compartecipazione sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui ha efficacia la rinuncia. La rinuncia ha effetto 7 giorni dopo la sua presentazione al protocollo (tempo tecnico per inserire un altro bambino).

ART. 17 BUONI SERVIZIO

1. I Comuni della Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. I buoni possono essere destinati sia ai servizi tradizionali di comunità che ai servizi familiari e domiciliari. Ciascun comune è tenuto ad indicare il controvalore di buoni da destinare a ciascuna tipologia, fermo restando che, in caso di minore utilizzazione, i buoni possono essere destinati alla tipologia in cui si è manifestata la domanda.
4. Il riparto dei buoni avviene con priorità per coloro che sono collocati nelle fasce ISEE più basse. In caso di richiedenti collocati nelle medesime fasce contributive, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo minimo previsto, si procede al riparto proporzionale. L'accesso ai buoni servizio per coloro che frequentano i servizi domiciliari o familiari è subordinato alla presentazione dell'ISEE.
5. I buoni , su cui è riportato il controvalore monetario , il nome del beneficiario e la sua firma, nonché , se diverso , il nome dell'utente del servizio , sono spendibili sia nei servizi di nido familiare o centro giochi accreditati che nei servizi domiciliari e familiari inclusi nell'elenco di cui all'art. 8, della zona Valdera.
6. In nessun caso possono essere convertiti in denaro , a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio .

7. L'Ufficio Comune della Valdera eroga, direttamente o per il tramite dei comuni sul cui territorio è ubicata la struttura per l'infanzia considerata, i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 13. In caso di servizi a gestione pubblica con disponibilità di posti, il Comune ha comunque facoltà di indirizzare il cittadino prioritariamente verso tali servizi in alternativa all'erogazione del buono, al fine di salvaguardare la tenuta del sistema nel tempo.
8. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
9. I servizi privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono periodicamente all'Ufficio Comune della Valdera i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore.

ART. 18 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al responsabile dell'Ufficio Comune della Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al comune in cui ha sede la struttura per l'infanzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al responsabile del Settore competente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura la direzione organizzativa e gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinatore pedagogico unico operante presso l'Ufficio Comune della Valdera adempie altresì alle seguenti funzioni:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;

- d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
 3. Nelle strutture pubbliche e private accreditate appartenenti al sistema integrato le funzioni di cui al comma 1 sono svolte sulla base di un indirizzo unitario , il cui rispetto , relativamente alle strutture private , è garantito dal coordinatore pedagogico.

ART. 20 – IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Le finalità specifiche, l'organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l'aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d'infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente.
2. Il Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle bambine e dei bambini. Si esplica nell'ambito delle grandi aree dell'apprendimento dell'età 0-3: l'area cognitiva, affettiva e psicomotoria. Il progetto rappresenta la cornice dell'organizzazione generale del nido d'infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al fine di realizzare un coesione di comportamenti. Il Progetto Educativo è realizzato collegialmente dal gruppo degli operatori del nido.
3. Il progetto educativo è consegnato alle famiglie all'atto della richiesta di iscrizione al servizio.

ART. 21 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO

1. Il Coordinatore Pedagogico è la figura specialistica che opera nell'ambito della prima infanzia con funzioni di sostegno alla progettazione, alla promozione di attività di aggiornamento, alla conduzione di incontri tematici, di seminari di studio sulle dinamiche ambientali collegate ai bisogni della popolazione infantile quali i tempi della città, le fonti occupazionali, le strutture correlate all'infanzia presenti sul territorio. Promuove lo stile educativo del nido d'infanzia e agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del nido, famiglie, istituzioni, territorio).
2. Il coordinatore è nominato e, ove occorra , revocato dal Dirigente dell'Ufficio Comune della Valdera su proposta del Comitato Tecnico di Settore di cui all'art. 29; opera in collegamento con tale organismo , nonché con i competenti servizi comunali, secondo linee di azione condivise.
3. Il coordinatore pedagogico promuove gli incontri collegiali ed individuali con l'equipe educativa ed ausiliaria con la quale programma l'impostazione dell'aggiornamento funzionale al servizio.
4. Il coordinatore pedagogico sviluppa i rapporti con le famiglie anche al di fuori delle problematiche connesse all'attività del nido.
5. Il coordinatore pedagogico fornisce sostegno alle educatrici per l'elaborazione e l'aggiornamento del progetto educativo del nido , del quale esse rimangono responsabili collegialmente , assicurando il coordinamento del progetto con la più ampia rete di servizi alla prima infanzia gestiti o regolati dai Comuni della Valdera .
6. Il coordinatore assicura la presenza periodica nelle strutture alla prima infanzia appartenenti al sistema integrato ; nelle strutture private accreditate tale presenza è assicurata con periodicità mensile.

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio , avvalendosi dell'assistenza del coordinatore pedagogico unico .
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART. 23 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia nella zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune elaborati nell'ambito della progettazione d'area . Provvede altresì ad organizzare programmi di formazione integrativi in base alle necessità specifiche del personale in servizio , il cui svolgimento rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione e l'aggiornamento.
3. Possono partecipare ai corsi organizzati dai comuni associati, nelle forme ed entro i limiti determinati dalle possibilità organizzative e finanziarie, le persone iscritte o aspiranti ad iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 8 (Elenco educatori domiciliari e familiari), con priorità per i soggetti già iscritti.

ART. 24 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.

2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

ART.25 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. D'intesa con il competente servizio dell'azienda USL, l'Ufficio Comune della Valdera predispone le linee guida sanitarie cui attenersi nell'ambito delle comunità educative per la prima infanzia della Valdera.

TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 26 – AVVIO DI ATTIVITA' DEI SERVIZI DOMICILIARI

1. I servizi domiciliari e familiari previsti nel presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Entro i 20 giorni precedenti il previsto inizio dell'attività, i titolari di un servizio domiciliare trasmettono all'Ufficio Comune della Valdera una denuncia di inizio attività contenente i seguenti elementi:
 - a. per coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, una dichiarazione di conferma di quanto documentato e dichiarato in sede di iscrizione nell'elenco richiamato;
 - b. per coloro che non sono inclusi nell'elenco di cui sopra, un'auto-dichiarazione contenente tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione nello stesso.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, l'Ufficio Comune e/o gli uffici competenti dei comuni interessati verificano d'ufficio l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge. Qualora emergano difformità sanabili rispetto agli standard richiesti, viene prescritto un termine congruo entro il quale conformarsi ai requisiti di legge e regolamentari; in difetto di adeguamento ovvero in presenza di difformità insanabili, viene disposto, con provvedimento dell'Ufficio Comune, il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 27 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, ad esclusione dei servizi domiciliari, per cui valgono le disposizioni specifiche riportate nell'art. 26 .
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.47/2003;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n.47/2003;
 - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n.47/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.

4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata biennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce all'Ufficio Comune della Valdera, le informazioni di cui all'articolo 29, comma 2, del regolamento regionale n.47/2003.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. L'Ufficio Comune della Valdera elabora un apposito schema di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 28- ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, fatto salvo il servizio domiciliare per cui valgono le disposizioni specificamente dettate.
2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza di un progetto educativo, di validità triennale e aggiornato annualmente, contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - accettazione degli indirizzi educativi contenuti nel presente regolamento e della figura del coordinatore pedagogico unico ;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale, documentabile mediante contratti di lavoro;
 - disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi dai Comuni della zona Valdera e individuati nel Piano Zonale degli Interventi educativi;
 - previsione, nel progetto educativo di cui sopra, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e nel regolamento regionale;
 - conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità a partecipare a percorsi di certificazione della qualità, indicati nel Piano Zonale degli Interventi educativi o stabiliti da direttive regionali in merito;
 - disponibilità dichiarata, per i posti eventualmente non inseriti nel sistema pubblico di offerta , ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e condizioni socio culturali ;
 - disponibilità dichiarata ad inserire bambini in situazione di emergenza anche in sovrannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati ;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
 - nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;
3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con i Comuni della zona Valdera;
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.

5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITamento ha durata biennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente , entro il 15 febbraio o diversa data indicata dall'Ufficio Comune della Valdera , il soggetto gestore non fornisce le seguenti informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento regionale n.47/2003 :
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
 - esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
7. L'Ufficio Comune della Valdera elabora un apposito schema di procedimento amministrativo per il rilascio dell'accREDITamento.

ART. 29 – COMITATO TECNICO DI SETTORE

1. L'Ufficio Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio della Valdera, mediante periodiche ispezioni delle stesse, e sia attraverso l'azione del coordinatore pedagogico unico che tramite i competenti uffici dei comuni associati.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITamento, si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITamento.
3. Il coordinamento sul buon funzionamento delle strutture appartenenti al sistema pubblico di offerta è assicurato altresì dal Comitato Tecnico di cui all'art. 18 della convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi, sottoscritta in data 11 aprile 2003.
4. Il Comitato si riunisce periodicamente per le valutazioni sull'andamento del sistema pubblico di offerta , coordina le procedure di accesso ai servizi , fornisce indicazioni operative al Coordinatore Pedagogico unico, promuove l'implementazione di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 30 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture private autorizzate al funzionamento o accreditate sono sottoposte alla revisione dei requisiti necessari per il mantenimento dello status acquisito. In carenza dei requisiti necessari, viene loro assegnato un termine perentorio per l'adeguamento, in mancanza del quale si procede alla revoca dei provvedimenti relativi.